

Stefano Mai

Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra,
Escursionismo e Tempo Libero

Genova 19. dicembre 2018

Prot. PG/2018/349208

Ai membri del Comitato di
Sorveglianza

Loro sedi

OGGETTO: Comitato di Sorveglianza del Programma
regionale di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Consultazione scritta articolo 8 regolamento
interno - **Conclusione**

In data 24 dicembre 2018 sono scaduti i termini per la conclusione della procedura scritta ordinaria avviata in data 11 dicembre (nota n. PG/2018/340359) per l'espressione di un parere sulla proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale.

Il documento in esame è stato oggetto di osservazioni di cui si dà seguito nella nota allegata.

Si allega inoltre la versione definitiva della scheda di modifica che verrà notificata ai servizi della CE tramite il sistema informatico SFC2014.

Distinti saluti.

Il Presidente del CdS
Stefano Mai



RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE

Procedura scritta ordinaria dell'11 dicembre 2018

SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

OSSERVAZIONE

Sottomisura M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione

Le indicazioni facoltative di qualità, di cui fa parte il prodotto di montagna che si propone di introdurre nel PSR, sono istituite nel regolamento (UE) n. 1151/2012, come correttamente descritto nella scheda di modifica. Sulla base di quanto sopra, quindi, il sostegno per la partecipazione all'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna non rientra nei regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli [articolo 16.1. (c) regolamento (UE) n. 1305/2013] bensì nei regimi di qualità istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 [articolo 16.1 (a) i regolamento (UE) 1305/2013]. Si invita la Regione ad adeguare la modifica proposta al riferimento corretto.

RISPOSTA

L'AdG ha provveduto ad adeguare il testo della proposta di modifica.

OSSERVAZIONE

Sottomisura M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

L'introduzione nel gruppo di beneficiari di altri gestori del territorio comporta la necessità di uno *State aid clearance*. Si invita, quindi, la Regione ad aggiornare il capitolo 13 aggiungendo il relativo importo nella tabella ed una nota esplicativa per la misura M.10 con un riferimento all'uso del regolamento *de minimis* (UE) n. 1407/2013 (eventualmente anche con l'espressione "*fino all'ottenimento di uno State aid clearance sulla base degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020*"). Si invita, inoltre, la Regione a fornire una stima approssimativa del numero di beneficiari che potrebbero beneficiare della modifica.

RISPOSTA

L'AdG ha provveduto ad aggiornare il capitolo 13 - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato. E' stato altresì indicato il numero (stimato) di beneficiari che potrebbero presentare domanda di sostegno sulla sottomisura in questione.

OSSERVAZIONE

Misura M11 - Agricoltura biologica

La modifica proposta intende introdurre la possibilità di aumentare la superficie oggetto dell'impegno. A questo proposito, il testo che si propone di introdurre per la misura M11 richiama come riferimento giuridico l'articolo 47 comma 1 del regolamento n. 1305/2013, che stabilisce le condizioni per la variazione da un anno all'altro del numero di ettari in cui si applicano gli impegni. Lo stesso testo, però, fa riferimento all'aumento della superficie certificata dell'azienda, che sembra, piuttosto, ricadere nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014. Si invita la Regione a

chiarire questo punto e a rendere il testo coerente con l'articolo del regolamento applicabile. Se l'intenzione è quella di introdurre la possibilità di una variazione da un anno all'altro del numero di ettari in cui si applicano gli impegni, si segnala che le relative condizioni sembrano essere meglio descritte nelle condizioni di ammissibilità delle operazioni M10.01.A ed M10.01.B (si invita, invece, la Regione a verificare la condizione per l'aumento annuale della superficie aziendale riportata nella descrizione generale della misura M10).

RISPOSTA

In ordine alla misura M11 - agricoltura biologica, l'AdG ha ritenuto di non dare seguito alla modifica proposta, riservandosi di meglio verificarne la coerenza con le disposizioni regolamentari citate. Quanto alla misura M10 - pagamenti agro climatico ambientali, l'AdG ha per ora ritenuto di lasciare invariata la condizione posta per l'aumento annuale della superficie aziendale riportata nella descrizione generale.

OSSERVAZIONE

Misura M16 - Cooperazione

Per quanto riguarda l'introduzione di costi standard nell'ambito della misura M16, si invita la Regione a fornire dettagli sulla fonte dei dati (banca dati utilizzata) e gli anni di riferimento (es., dati medi degli ultimi 3/5 anni?). Inoltre, ai fini di una maggior chiarezza, si invita la Regione a specificare il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard [se articolo 67 (5) b o articolo 67 (5) a) del regolamento 1303/2013]. Per quanto riguarda le proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità per le sottomisure M16.1 ed M16.5, sarebbe opportuno verificare se l'obbligo previsto dalla decisione C (2017) 5462 per le imprese di rientrare nella definizione di PMI è effettivamente limitato (nel caso delle sottomisure M.16.1 ed M16.5) alla cooperazione in campo forestale (e non anche ad attività non agricole nelle zone rurali). Ciò non è immediatamente evidente dalla decisione, il cui oggetto è Attuazione della misura M16 del PSR della Liguria - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali, e che riporta nella sezione 2.6 (11): "*Solo le PMI possono beneficiare di aiuti nell'ambito del presente regime*".

RISPOSTA

In merito all'introduzione di costi standard, l'AdG ha provveduto a fornire i dettagli richiesti e a specificare per ogni voce di costo il corrispondente riferimento giuridico. L'AdG conferma inoltre le proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità per le sottomisure M16.1, M16.2 ed M16.5. Gli aiuti alle zone rurali sono, infatti, limitati esclusivamente alla sottomisura M16.2, come da allegata scheda di informazioni supplementari sugli aiuti per la cooperazione nelle zone rurali (modello 3.10) inviata ai competenti uffici della Commissione europea in sede di notifica della misura M16.

I servizi della Commissione si sono, infine, riservati di effettuare un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal corrispondente regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, dopo la ricezione del documento su SFC2014, per formulare eventuali ulteriori osservazioni.

FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI

OSSERVAZIONE

Ritiene che la proposta, pur nella giusta direzione, così come elaborata possa pregiudicare la presentazione delle domande di premio già avvenute dal 2016. Ritiene inoltre che la definizione di *agricoltori e associazioni di agricoltori* ai sensi della regolamentazione europea e dei DM approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, sia così ampia e generica da contenere sia la figura dell'imprenditore attivo (specificata come tale nei bandi della misura M10.1 ed M10.2.) sia quella del conduttore di fondi, che nel bando viene definito tale e che quindi ricade di per se stesso anche nella categoria del conduttore di fondi. Invece di una modifica nella definizione dei beneficiari, si potrebbe fare una specifica che consenta di individuare con più precisione i beneficiari e includere in questi anche quelli che si vorrebbero individuare come *conduttori di fondo*. In tal modo a si possono anche salvare le domande fino ad ora presentate. La stessa Federazione Coltivatori Diretti avanza dubbi anche per la modifica relativa all'estensione di impegno sulla misura 11.

RISPOSTA

La richiesta non può essere accolta. La definizione di agricoltore riportata nel PSR fa riferimento all'articolo 4 comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013: *"una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola"*. Pertanto in condivisione con l'Organismo Pagatore è stato predisposto un elemento di controllo delle domande che verifica la conduzione di un'azienda e l'esercizio dell'attività agricola attraverso il possesso della partita IVA.

Quanto alla proposta di modifica inerente alla misura M11, si rinvia a quanto già riportato in sede di risposta all'osservazione dei servizi della Commissione europea.

La Federazione Coltivatori Diretti ha altresì presentato alcune altre proposte di modifica inerenti le sottomisure M4.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole, M6.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori e la misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Rispetto a tali proposte, che non riguardano direttamente le modifiche presentate, l'AdG si riserva la facoltà di farne oggetto di successiva valutazione. In caso di accoglimento, le proposte saranno presentate in occasione della prossima modifica del programma.

3.10.

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA COOPERAZIONE NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per la cooperazione nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.10, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito "gli orientamenti").

1. L'aiuto sarà concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali?

sì no

2. In caso di risposta affermativa alla domanda 1, la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (700) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

3. La cooperazione coinvolge almeno due soggetti?

sì no

4. La cooperazione verte su:

a) rapporti di cooperazione;

b) la creazione di poli e di reti;

c) la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

a) progetti pilota;

b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;

c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la

commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

Gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali sono limitati esclusivamente alla sottomisura M16.02 del PSR Liguria

6. L'aiuto per la creazione di poli e di reti sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (703) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

7. Gli aiuti a favore di progetti pilota e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare saranno concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale?

- sì no

8. In caso di risposta affermativa alla domanda 7, i risultati di questi progetti pilota e di queste attività condotte da singoli operatori saranno divulgati?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (704) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

9. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte coprono unicamente le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

sì no

NON PERTINENTE

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (705) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

10. Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

Il regime di aiuti, oggetto della notifica, non è uno specifico aiuto regionale e rientra nell'ambito dei progetti di cooperazione previsti dalla misura M16.02 per rispondere agli obiettivi della programmazione dello sviluppo rurale. Per la limitata disponibilità finanziaria della sottomisura nonché per le dimensione, la durata e il numero limitato da finanziare, i progetti di cooperazione non hanno effetti sulla concorrenza (restringimento/distorsione) e comunque non hanno un impatto negativo sulla concorrenza in termini di mercato, rapporti commerciali con i contraenti, prezzi di acquisto e di vendita, produzione, altre forme di restrizione.

11. L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

sì no

NON SONO PREVISTE AZIONI AMBIENTALI

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

.....

12. Gli aiuti saranno concessi per coprire i seguenti costi ammissibili?

- a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui

all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

- c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- e) costi relativi ad attività promozionali.

Si ricorda che, a norma del punto (708) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi solo a copertura di questi costi ammissibili.

13. I costi diretti saranno limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti (635) e (636) degli orientamenti, e rispetteranno le condizioni specifiche di cui al punto (634) degli orientamenti

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (709) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

14. Indicare l'intensità dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

Nella sottomisura è stabilito che l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili.

Per le spese di investimento si rimanda alle indicazioni riportate nel prospetto di confronto con i pertinenti punti degli Orientamenti, allegato alla notifica.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

Si allega il prospetto di confronto con i pertinenti punti degli Orientamenti.